

N. 1146/2004 R.G.E.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis c.p.c. formulata dal debitore, evidenziato che al prossimo esperimento di vendita l'immobile sarà posto in vendita a un prezzo base di euro 38.000 con offerta minima a 28.500, cifra che, atteso il pregresso piano di riparto che dovrebbe avere già soddisfatto parte delle spese della procedura (oneri di trascrizione del pignoramento, certificazione notarile ecc.) consentirebbe un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie,

la rigetta, disponendo tuttavia che si tenga un solo ulteriore tentativo di vendita e che, all'esito, il professionista delegato alla vendita rimetta gli atti a questo GE.

Si comunichi.

Milano, 30/06/2017

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini



N. 1146/2004 R.G.E.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE, a integrazione dell'ordinanza di vendita già emessa dispone quanto segue:

PUBBLICITÀ

che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con seguenti modalità:

- pubblicazione sul **Portale delle Vendite Pubbliche**;
- pubblicazione su **Corriere della Sera edizione Lombardia** e su **Leggo Milano** di un annuncio fino a 450 caratteri di corpo 7 interlinea 7,5 senza foto contenente le informazioni indispensabili e il rinvio per ulteriori informazioni al Portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione dell'indirizzo: www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
- pubblicazione della presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet: www.trovoaste.it e www.legalmente.it;
- affissione di un **cartello VENDESI**, con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) e i recapiti del custode;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario.

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Milano, 16/02/2018

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini

